

TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI CONCILIAZIONE n. 152
del 18.7.2018
CAUSA n. 473/17 CRON. n. 2594/18
REPER. /

Verbale di conciliazione

nella causa R.G. n. 1173/2017, promossa da

ANGELO PIETROLINO, con la prof. avv. Mariella Magnani, il prof. avv. Ambrogio Robecchi Majnardi e l'avv. Nicoletta Pagni

contro

AZIENDA SPECIALE PARONA, con l'avv. Francesca Vitale

e contro

COMUNE DI PARONA, con l'avv. Jenny Arienti

Oggi, 18 luglio 2018, alle ore 12.15, davanti al Giudice del Lavoro, dott. Gabriele Allieri, sono comparsi: il ricorrente personalmente, assistito dalla prof. avv. Mariella Magnani, anche in sostituzione dell'avv. Nicoletta Pagni, e dal prof. avv. Ambrogio Robecchi Majnardi, il dott. Marco Lorena, Sindaco *pro tempore* del Comune di Parona, assistito dall'avv. Jenny Arienti, oggi sostituita dall'avv. Francesca Vitale, giusta delega che si allega, e, per l'Azienda Speciale Parona, il legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Raffaella Sampò, assistita dall'avv. Francesca Vitale.

*

Premesso che:

a) Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. depositato in data 26 luglio 2017, il dott. Angelo Pietrolino ha convenuto in giudizio, dinanzi a codesto Ill.mo Giudice, l'Azienda Speciale Parona e il Comune di Parona per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"- accertare e dichiarare, previa disapplicazione della delibera n. 85 del 15 ottobre 2014 della Giunta Comunale di Parona, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il dott. Angelo Pietrolino e l'Azienda Speciale "Parona" e, per l'effetto, - condannare l'Azienda Speciale "Parona" a riammettere in servizio il ricorrente, nonché

- condannare l'Azienda Speciale "Parona" a corrispondere le retribuzioni maturate medio tempore a far data dal 23 maggio 2014 fino alla riammissione in servizio, parametrate all'importo annuo di euro 70.385,30 o alla maggiore o minore somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- in subordine, condannare il Comune di Parona e l'Azienda Speciale "Parona", in solido tra loro, a corrispondere al dott. Angelo Pietrolino, a titolo di risarcimento danni, l'importo di euro 221.984,50 ovvero la diversa minore o maggior somma che il Giudice riterrà di giustizia".

b) Con memoria difensiva depositata in data 26 ottobre 2017, si è costituita in giudizio l'Azienda Speciale Parona, contestando integralmente tutte le domande giudiziali formulate da parte avversa in quanto destituite di fondamento e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:

"In via preliminare.

Accertato e dichiarato che il Dott. Angelo Pietrolino non ha impugnato il licenziamento entro il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla legge, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti dell'Azienda Speciale Parona.

In via principale.

Accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa, infondate sia in fatto che in diritto tutte le richieste formulate, sia in via principale che subordinata, dal Dott. Angelo Pietrolino e, per l'effetto, disporre il loro integrale rigetto.

In via subordinata.

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via principale dal Dott. Angelo Pietrolino e, dunque, in caso di riammissione in servizio del ricorrente, rigettare la domanda di condanna dell'Azienda Speciale Parona alla corresponsione delle retribuzioni medio tempore maturate in considerazione dell'aliudem perceptum nonché di tutte le somme che il lavoratore avrebbe potuto percepire mettendosi diligentemente alla ricerca di un nuovo posto di lavoro nonché del ritardo nel deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.; salva, in ogni caso, la possibilità di proporre gravame.

In via ulteriormente subordinata.

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via principale dal Dott. Angelo Pietrolino e, dunque, in caso di riammissione in servizio del ricorrente e di condanna dell'Azienda Speciale Parona alla corresponsione delle retribuzioni medio tempore maturate, decurtare dalle somme dovute l'aliundem perceptum nonché tutte le somme che il lavoratore avrebbe potuto percepire mettendosi diligentemente alla ricerca di un nuovo posto di lavoro nonché del ritardo nel deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.; salva, in ogni caso, la possibilità di proporre gravame.

In via ulteriormente subordinata.

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via subordinata dal Dott. Angelo Pietrolino, condannare l'Azienda Speciale Parona al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia in considerazione delle circostanze del caso concreto; salva, in ogni caso, la possibilità di proporre gravame.

Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.

c) Con memoria difensiva depositata in data 26 ottobre 2017, si è costituito in giudizio anche il Comune di Parona, contestando integralmente tutte le domande giudiziali formulate da parte avversa in quanto destituite di fondamento e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:

“In via principale.

Accertare e dichiarare, per tutti i fatti esposti in narrativa, infondate sia in fatto che in diritto tutte le richieste formulate, sia in via principale che subordinata, dal Dott. Angelo Pietrolino e, per l'effetto, disporne il loro integrale rigetto.

In via subordinata.

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via subordinata dal Dott. Angelo Pietrolino, condannare il Comune di Parona e l'Azienda Speciale Parona, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia ed, in ogni caso, inferiore ad Euro 221.984,50, in considerazione delle circostanze del caso concreto; salva, in ogni caso, la possibilità di proporre gravame.

Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.

d) All'udienza del 31 maggio 2018, l'Ill.mo Giudice, dott. Allieri, esperiva il tentativo di conciliazione e proponeva alle parti di definire la controversia con l'assunzione da parte dell'Azienda Speciale Parona del Dott. Pietrolino nella posizione di Direttore dell'Azienda e con contestuale rinuncia da parte del ricorrente a tutte le pretese di natura retributiva e risarcitoria fatte valere con il ricorso introduttivo.

*

Tutto ciò premesso, le Parti, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese ed al solo fine di conciliare la controversia per evitare l'alea del giudizio, convengono quanto segue.

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente verbale.
- 2) Il dott. Angelo Pietrolino rinuncia agli atti del giudizio, all'azione ed al ricorso di cui alla causa R.G. n. 1173/2017 e alle domande di natura retributiva e risarcitoria proposte nei confronti dell'Azienda Speciale Parona e nei confronti del Comune di Parona.
- 3) L'Azienda Speciale Parona e il Comune di Parona accettano tali rinunce.
- 4) A fronte delle rinunce di cui al punto 2) che precede, l'Azienda Speciale Parona assume a tempo indeterminato, a far data dal 1° agosto 2018, il dott. Angelo Pietrolino quale Direttore dell'Azienda Speciale Parona con qualifica di dirigente e applicazione del trattamento previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità stipulato da Confservizi e Federmanager, fatto salvo quanto previsto al punto 6) che segue, relativamente al trattamento retributivo. L'assunzione avviene secondo le condizioni indicate nel testo contrattuale allegato al presente verbale, che ne costituisce parte integrante, e che viene sottoscritto contestualmente al verbale stesso.
- 5) In particolare, il dott. Pietrolino, in qualità di Direttore dell'Azienda Speciale Parona, avrà le competenze di cui all'art. 22 dello Statuto dell'Azienda, riportate nel testo contrattuale allegato.
- 6) Le Parti concordano che la retribuzione lorda annua di spettanza del dott. Pietrolino quale Direttore dell'Azienda Speciale Parona sarà pari ad euro 60.000 (Euro sessantamila/00), somma che sarà incrementata degli importi corrispondenti agli eventuali aumenti contrattuali previsti in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità applicato al rapporto di lavoro e che si aggiungeranno,

qualunque ne sia il titolo, limitatamente alle somme corrispondenti agli aumenti stessi, alla retribuzione qui pattuita. A tal riguardo, il dott. Pietrolino dichiara di rinunciare al trattamento aggiuntivo previsto per il Direttore di Azienda Speciale.

7) Le Parti concordano che, in deroga a quanto disposto dall'art. 24, comma 4, dello Statuto dell'Azienda Speciale Parona, sarà consentito al dott. Pietrolino lo svolgimento di incarichi ed attività lavorative a favore di terzi, purché non in concorrenza con l'attività svolta dall'Azienda Speciale Parona e purché detti incarichi a favore di terzi non vengano svolti presso i locali dell'Azienda Speciale stessa e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa per quest'ultima.


8) Con la sottoscrizione del presente accordo e l'adempimento di tutte le obbligazioni in esso contenute, le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per nessuna ragione, titolo o causa, ad eccezione delle obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro di cui al precedente punto 4) e di quanto previsto al punto 7) che precede.

9) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti. Inoltre, con la sottoscrizione del presente verbale, l'Azienda Speciale Parona e il Comune di Parona dichiarano di non aver più nulla a pretendere dal dott. Pietrolino a titolo di restituzione delle spese legali corrisposte allo stesso a seguito della sentenza n. 1046/2016 pronunciata nel procedimento R.G. n. 58/2015 innanzi al T.A.R. Lombardia vertente tra le odierne Parti e riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5037/2016, che ha compensato integralmente le spese legali anche del primo grado di giudizio.


10) Sottoscrivono anche i legali delle parti, per rinuncia al beneficio della solidarietà *ex art.* 13, ottavo comma, L.P.

Letto, confermato e sottoscritto.


dott. Angelo Pietrolino




prof. avv. Mariella Magnani




prof. avv. Ambrogio Robecchi Majnardi




Per l'Azienda Speciale Parona




Per il Comune di Parona



avv. Francesca Vitale



avv. Francesca Vitale in
sostituzione dell'avv. Jenny

Arienti


IL GIUDICE
Dr. Gabriele ALLIERI



Depositato in Cancelleria

il 16.11.2018

Il Cancelliere
Rosa Melandri



**Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Direttore Azienda Speciale Parona**

Tra

Azienda Speciale Parona, cod. fiscale/p. Iva. 02487890184, con sede legale in Parona (PV), Via Gramsci, n. 16, 27020, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Raffaella Sampò, da una parte

e

il **dott. Angelo Pietrolino**, cod. fiscale PTRNGL67D05L872X, residente in Mortara (PV), Via Contrada della Torre, dall'altra

si conviene e stipula quanto segue.

1. Con decorrenza dal 1° agosto 2018, il dott. Angelo Pietrolino è assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Azienda Speciale Parona, in qualità di Direttore dell'Azienda stessa.
2. Al dott. Angelo Pietrolino, quale Direttore dell'Azienda Speciale, viene attribuita la qualifica di dirigente, con applicazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello Statuto dell'Azienda Speciale, del trattamento previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità del 18 dicembre 2015 stipulato tra Confservizi e Federmanager e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto al punto 5 relativamente al trattamento retributivo.
3. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'Azienda Speciale, il dott. Pietrolino svolgerà, con piena autonomia decisionale, i seguenti compiti e funzioni:
 - A) sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell'Azienda, in autonomia decisionale, per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Azienda;
 - B) dirigere il personale dell'Azienda ed esercitare il potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti;
 - C) sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi d'intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - D) prendere parte, con funzione consultiva obbligatoria, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed eseguirne le deliberazioni;
 - E) provvedere agli appalti e alle forniture necessarie al funzionamento ordinario dell'Azienda, nominare le commissioni di gara per quanto di sua competenza e stipulare i contratti;
 - F) firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;
 - G) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - H) provvedere a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - I) attuare, tramite ordini di servizio ed autonomamente, i provvedimenti ritenuti necessari alla struttura organizzativa e alle funzioni del personale per i miglioramenti delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda.Entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, il dott. Pietrolino provvederà direttamente, sotto la propria responsabilità,

agli acquisti e alle spese ed alle opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento della Azienda, sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

Il dott. Pietrolino potrà delegare ad uno o più altri dipendenti parte delle proprie competenze, nonché il potere di firma degli atti, facendo riferimento al Regolamento Interno dell'Azienda.

4. Il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa viene fissato in Parona, via Gramsci n. 16, presso la sede dell'Azienda Speciale, ma, attesi i poteri attribuiti al dott. Pietrolino e le modalità di svolgimento dell'incarico assegnato, resta inteso che il Direttore potrà svolgere il suo incarico dove converrà essere più opportuna la sua presenza. L'incarico dovrà essere espletato nel rispetto delle competenze attribuite e specificate al punto 3) che precede, con le modalità più opportune in termini di orario di lavoro e tempistica.

5. Le Parti concordano che la retribuzione lorda annua di spettanza del dott. Pietrolino quale Direttore dell'Azienda Speciale Parona sarà pari ad euro 60.000 (Euro sessantamila/00), somma che sarà incrementata degli importi corrispondenti agli eventuali aumenti contrattuali previsti in sede di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità applicato al rapporto di lavoro e che si aggiungeranno, qualunque ne sia il titolo, limitatamente alle somme corrispondenti agli aumenti stessi, alla retribuzione qui pattuita. A tal riguardo, il dott. Pietrolino dichiara di rinunciare al trattamento aggiuntivo previsto per il Direttore di Azienda Speciale.


6. Le Parti concordano che, in deroga a quanto disposto dall'art. 24, comma 4, dello Statuto dell'Azienda Speciale Parona, sarà consentito al dott. Pietrolino lo svolgimento di incarichi ed attività lavorative a favore di terzi, purché non in concorrenza con l'attività svolta dall'Azienda Speciale Parona e purché detti incarichi a favore di terzi non vengano svolti presso i locali dell'Azienda Speciale stessa e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa per quest'ultima.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla disciplina prevista dalla legge e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità stipulato tra Confservizi e Federmanager.

PAVIA

Parona 18 luglio 2018.

dott. Angelo Pietrolino


Per Azienda Speciale Parona


Avv. Jenny Arienti
Coso di Porta Vittoria, n. 28
(20122) Milano
Tel. 02.84256750 - Fax. 02.84256751
Pec: avvocatoarienti@gmail.com

Milano, 17 luglio 2018

La sottoscritta Avv. Jenny Arienti del foro di Milano, nella sua qualità di difensore di fiducia del Comune di Parona, come da mandato in atti, con la presente

DELEGA

l'Avv. Francesca Vitale a sostituirla all'udienza del 18 luglio 2018 innanzi al Tribunale di Pavia
- sezione lavoro - RGN 1173/2017.
Con osservanza.

Avv. Jenny Arienti

